

CRITERI E DIRETTIVE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E PER LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI COMPENSATIVI (art. 8 del D.Lgs. n. 34/2018 e art. 34 della L.R. n. 21/2011)

1. Trasformazione del bosco e autorizzazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 34/2018, costituisce **trasformazione del bosco** ogni intervento che ne comporti l'**eliminazione della vegetazione** arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad **attività diverse dalla gestione forestale**.

È **vietato ogni intervento di trasformazione che non sia stato preventivamente autorizzato** ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42/2004, nel rispetto del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che vi hanno dato attuazione, nonché delle disposizioni del presente provvedimento.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dai Comuni, o dalle Unioni di Comuni, nell'ambito dell'**autorizzazione paesaggistica**, come disciplinato dall'art. 70 della L.R. n. 24/2017.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 34/2018, la trasformazione del bosco **deve essere compensata** a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione.

A seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, possono avvenire frammentazioni dell'area boschiva che comportano la formazione di porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 metri quadrati, tali da non poter più essere classificate "bosco". Queste superfici sono considerate "trasformate" e pertanto vanno conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

In calce alla presente direttiva, con apposito allegato viene elencata e descritta la documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

2. Pareri, assensi e compatibilità con altre normative

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco **deve essere acquisito il parere dell'ente competente in materia forestale** per le valutazioni di ordine selvicolturale, naturalistico ed ambientale e, comunque, per una valutazione complessiva circa la compatibilità con le esigenze (di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018) di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità.

Sono altresì acquisiti tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, e in particolare:

- per la trasformazione dei boschi nei territori soggetti a vincolo idrogeologico, l'autorizzazione dell'ente competente in materia;
- nei territori compresi nei siti di importanza comunitaria e nelle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, e 79/409/CEE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la valutazione di incidenza;
- per la trasformazione del bosco nei Parchi e nelle Riserve, il nulla-osta previsto dall'art. 40 della L.R. n. 6/2005;
- per le aree di pertinenza idraulica è necessario il nulla osta in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 7/2014.

La trasformazione del bosco deve essere compatibile con le norme di attuazione dei piani e/o con i regolamenti vigenti delle aree protette, nonché con le misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000.

3. Aree e interventi per i quali non è ammessa la trasformazione

Possono essere autorizzati esclusivamente interventi che non determinino un danno o un **danno ambientale** ai sensi della direttiva 2004/35/CE.

Sono da osservare i divieti di edificabilità e di cambio della destinazione d'uso di cui all'art. 10 della L. 353/2000 vigenti per le **aree boscate percorse dal fuoco** per periodi rispettivamente di 10 e di 15 anni.

Fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d'uso dei boschi aventi funzione di **protezione diretta** di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, riconosciuti e individuati dalla Regione attraverso specifica cartografia (si veda art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 34/2018) e sono inoltre individuate le seguenti tipologie di bosco per le quali non è ammessa la trasformazione per incompatibilità con le esigenze di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 34/2018 di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità:

- a) boschi d'alto fusto di specie autoctone tipiche delle **formazioni forestali planiziali** di pianura e boschi di tipo mediterraneo del litorale, con età superiore ai 50 anni, ubicazione in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 5% e con prevalenza delle seguenti specie: Querce (*Quercus robur*, *Quercus petraea*, *Quercus pubescens*, *Quercus ilex*) Pini mediterranei (*Pinus pinea*, *Pinus pinaster*), Frassino ossifillo (*Fraxinus angustifolia*), Carpino bianco e orientale (*Carpinus betulus*, *Carpinus orientalis*), Olmo campestre (*Ulmus minor*) e Acero campestre (*Acer campestre*), il cui valore forestale, naturalistico e ambientale risulta elevato in quanto "relitti" delle grandi foreste planiziali e delle foreste litoranee;
- b) boschi, realizzati o migliorati con finanziamenti pubblici nei fondi **gravati dall'obbligo di rimboschimento**, di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 4 del D.Lgs. n. 34/2018, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale per i quali sussistano tuttora le motivazioni che hanno portato alla realizzazione degli interventi pubblici;
- c) boschi **creati da meno di 30 anni**, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di **intervento compensativo** di cui alla presente disciplina;
- d) boschi compresi nei siti della rete Natura 2000, con presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, quando l'intervento interessi una **porzione significativa dell'habitat**;
- e) **boschi a dominanza di Castanea sativa, con presenza significativa di piante secolari** derivanti da impianti produttivi (di età superiore ai 100 anni), abbandonati e parzialmente o completamente rinaturalizzati per l'ingresso di specie arboree, arbustive ed erbacee tipiche dei boschi di origine naturale, in quanto caratterizzati da un elevato valore storico-testimoniale e naturalistico per la presenza di tronchi vetusti con cavità ospitanti una ricca biodiversità e costituenti l'habitat di diverse specie sovente ritenute di interesse, anche prioritario, in base alla normativa europea. La trasformazione di questi boschi è però ammissibile qualora si intenda riprendere la coltura del castagneto, nel rispetto degli esemplari secolari e anche al fine di mantenere e estendere nel tempo i presupposti per cui si sono venute a creare le condizioni ottimali per determinati habitat e specie. Si aggiunge che, come verrà ribadito di seguito (vedi punto 4 lett. c), gli interventi di ripristino colturale dei castagneti abbandonati possono avvenire anche senza che ciò venga considerato "trasformazione del bosco" e senza l'applicazione della presente disciplina laddove vi siano le condizioni per cui le attività di ripristino determinino l'esclusione a priori dalla definizione di bosco ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 34/2018.

4. Interventi che non costituiscono trasformazione di bosco

La disciplina del presente provvedimento non si applica per le attività che non costituiscono trasformazione del bosco e quindi per le attività di "gestione forestale" come definita all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n.

34/2018 e per tutte le attività su aree non rientranti nella definizione di bosco. In particolare, sono da ritenersi esclusi:

- a) i tagli di utilizzazione e gli altri interventi selvicolturali realizzati **in conformità al Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018** e alla normativa forestale vigente;
- b) la manutenzione, la realizzazione ex novo e la riqualificazione della **viabilità forestale e silvo-pastorale** vietata al transito ordinario, delle **opere connesse alla gestione dei boschi** e alla **sistemazione idraulico-forestale** aventi le caratteristiche di cui allo specifico Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2021 attuativo dell'art. 9 del D.Lgs. n. 34/2018;
- c) gli interventi sulla vegetazione arborea e arbustiva nelle **“aree escluse** dalla definizione di bosco” ai sensi dell'**art. 5 del D.Lgs. n. 34/2018**, ivi compresi i **ripristini colturali** laddove disciplinati dalla Regione ai sensi del medesimo articolo e coerentemente alle Linee guida del Decreto Ministeriale n. 9219119 del 7 ottobre 2020 che richiamano detti ripristini nei suoi punti 1.3 (“i nocciuleti e i castagneti da frutto” ... “oggetto di ripristino colturale”), 1.4 (“le superfici e i manufatti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 5” del D.Lgs. n. 34/2018 “esclusivamente ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni, senza aumenti di volumetrie e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni”) e 1.5 (“le aree che le regioni individuano” come meritevoli di tutela e ripristino “ad integrazione dei disposti dell'art. 5” del D.Lgs. n. 34/2018);
- d) l'eliminazione della vegetazione arborea forestale e le variazioni di destinazione d'uso di aree che per dimensioni e caratteristiche **non rientrano nella definizione di bosco** di cui all'art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 34/2018 ossia con estensione inferiore ai 2.000 metri quadri o larghezza media inferiore a 20 metri o con copertura arborea forestale inferiore al 20 per cento. Fanno eccezione le aree assimilate a bosco ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 34/2018 per le quali resta fermo che la loro trasformazione necessita di autorizzazione paesaggistica e di compensazione, anche in assenza delle caratteristiche dimensionali e di copertura arborea di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 34 comma 2 della L.R. n. 21/2011 non costituiscono altresì trasformazione di bosco gli interventi in **aree che, alla data del 6 settembre 1985**:

- erano ricomprese negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali e di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- nei Comuni sprovvisti di tali strumenti, che ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

5. Interventi per i quali è previsto l'esonero dagli obblighi di compensazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.Lgs. n. 34/2018, in coerenza con l'art. 34, comma 5 della L.R. n. 21/2011 e nei limiti di cui al punto 2.2 delle Linee guida del Decreto Ministeriale n. 9219119 del 7 ottobre 2020, sono individuate le seguenti **casistiche** di intervento **soggette ad autorizzazione** per le quali **non sono dovute le misure compensative**:

- a) trasformazioni che interessano una superficie forestale inferiore a **1.000 metri quadrati**, per il superamento di tale limite si conteggiano però anche le superfici appartenenti alla stessa proprietà già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate (l'accorpamento è da intendersi interrotto se le aree distano tra loro almeno a 300 metri);
- b) trasformazioni autorizzate per la realizzazione o adeguamento di **opere pubbliche o di opere di interesse pubblico** che prevedano l'**eliminazione della vegetazione di ostacolo al deflusso idraulico** effettuata in conformità alle norme vigenti in materia;
- c) interventi di miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi naturali riguardanti le trasformazioni del

bosco autorizzate per il **ripristino di habitat di interesse comunitario** o riconosciuti dalla Rete Natura 2000, solo qualora ciò sia previsto negli strumenti di gestione o pianificazione vigenti per i siti Natura 2000 o per le Aree protette;

- d) interventi di **ripristino della coltivazione in terreni agricoli entro otto anni** dall'inizio del processo di colonizzazione da parte della vegetazione forestale quando richiesti da un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile per ricavare aree ad uso agricolo e pastorale. L'esonero dalla compensazione può essere concesso a condizione che le attività agricole e pastorali non cessino prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse;
- e) trasformazioni autorizzate volte alla **conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto**, con l'obbligo di ritorno alla destinazione originaria nel caso in cui cessi l'attività di coltura castanicola. L'esonero dalla compensazione viene concesso a condizione che l'attività castanicola non cessi prima che siano decorsi almeno 10 anni dall'inizio delle attività stesse.

Nel caso in cui cessino prima di 10 anni le attività di recupero colturale descritte negli ultimi due punti che precedono, il terreno assume nuovamente a tutti gli effetti la destinazione a bosco (una qualsiasi altra destinazione dovrebbe essere nuovamente autorizzata ai sensi della presente disciplina). In tal caso cessano anche i presupposti per l'esonero e i titolari delle autorizzazioni saranno tenuti alle compensazioni inizialmente considerate non obbligatorie. A tal fine, per il ripristino della coltivazione agricola e per le conversioni in castagneto da frutto, in fase di autorizzazione gli oneri di compensazione dovranno comunque essere stimati e quantificati preventivamente. Anche qui si ricorda che la disciplina del presente provvedimento non deve comunque essere applicata laddove per gli interventi di ripristino colturale vi siano le condizioni per applicare invece le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 34/2018 secondo il quale le aree oggetto di ripristino vengono escluse dalla definizione di bosco.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 5/2012 e, successivamente, del D.Lgs n. 34/2018, non trova più applicazione la disposizione di cui all'art. 34, comma 5, lett. a) della L.R. n. 21/2012, in quanto le formazioni artificiali aventi superfici inferiori a 5.000 metri quadrati ivi descritte erano oggetto di tale disciplina nel presupposto che rientrassero nella definizione statale di bosco allora vigente, mentre a seguito delle citate modifiche legislative non rientrano più nella definizione di bosco.

6. Oneri di compensazione: contenuti dell'autorizzazione

L'atto di autorizzazione alla trasformazione dispone l'entità degli oneri per la realizzazione degli interventi compensativi a carico del soggetto richiedente, e definisce

- a) per gli interventi compensativi realizzati a cura e spese dei destinatari dell'autorizzazione:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate (devono essere espliciti: la località, i riferimenti catastali, l'area totale, le coordinate geografiche in WGS84 del centroide dell'area che verrà trasformata);
 - la congruità tecnica del progetto degli interventi compensativi da realizzare, riportando esplicitamente almeno i principali elementi, l'entità delle superfici e una sintesi descrittiva delle tipologie di intervento e rimandando al progetto presentato per i dettagli e le modalità tecniche esecutive;
 - le prescrizioni esecutive;
 - i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
 - gli interventi di manutenzione e le cure colturali agli impianti compensativi, negli anni successivi fino all'affermazione del bosco;
 - l'entità della cauzione a garanzia della realizzazione dei lavori di compensazione (fidejussione);
 - le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie, che possono riguardare sia la trasformazione del bosco che gli interventi di compensazione;
- b) per gli interventi compensativi da realizzare attraverso versamento su fondo regionale:
 - le superfici forestali che possono essere trasformate (devono essere espliciti: la località, i riferimenti catastali, l'area totale, le coordinate geografiche in WGS84 del centroide dell'area che verrà trasformata);
 - l'ammontare degli oneri di compensazione;

- le eventuali ulteriori prescrizioni ritenute necessarie.

L'Ente titolare del procedimento, una volta terminata l'istruttoria, approva l'atto che autorizza la trasformazione boschiva e lo trasmette, oltre che al richiedente, per conoscenza anche all'Ente forestale (qualora non coincidente con l'Ente che autorizza), al Reparti Carabinieri Forestale competenti per territorio, nonché alla struttura regionale competente per la materia forestale ai fini del monitoraggio di cui al successivo punto 15.

7. Metodo di calcolo degli oneri di compensazione

Ai fini dei calcoli degli oneri di compensazione si considera un **VALORE MEDIO di € 22.000 a ettaro** (al netto di IVA, spese generali e altri oneri) per le spese dei lavori di imboschimento.

La superficie del bosco che viene trasformato ed eliminato deve essere riconsiderata e riparametrata in funzione del suo **valore biologico** attraverso i fattori "moltiplicatori" di cui alla Tabella A di seguito allegata. Dovranno però essere considerati anche alcuni fattori di riduzione coerentemente al comma 4 dell'art. 34 della L.R. n. 21/2011. I fattori "sottrattori" da applicarsi nel caso ricorrano alcuni casi particolari sono indicati nella Tabella B di seguito allegata.

In sintesi:

Superficie del bosco trasformato -> Fattori moltiplicatori del valore biologico (Tabella A) -> Fattori sottrattori per situazioni particolari (Tabella B) -> **SUPERFICIE EQUIVALENTE** finale da compensare

Ad esempio:

la trasformazione di **2 ettari** di bosco

- rispetto ai quali dalla Tabella A risulta un punteggio complessivo per il valore biologico di 12 punti al quale corrisponde un fattore di moltiplicazione "**x 2**",
- per un'opera pubblica ricadente in "Pianura" che comporta, secondo la Tabella B, un fattore sottrattore "**x 0,7**",

dovrà essere compensata con una SUPERFICIE EQUIVALENTE di **2,8 ettari = 2 ettari x 2 x 0,7**

La compensazione della SUPERFICIE EQUIVALENTE risultante dai calcoli di cui sopra avviene tramite uno dei tre metodi riportati di seguito:

Metodo A. Compensazione diretta tramite **rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati con l'utilizzo di specie autoctone** per un'estensione pari alla SUPERFICIE EQUIVALENTE a spese e cura di chi richiede la trasformazione

Metodo B. Compensazione diretta tramite esecuzione a proprie spese e a propria cura di **altri interventi di gestione forestale** per un valore pari o superiore a [€/ha 22.000 x SUPERFICIE EQUIVALENTE], valore inteso al netto di IVA e spese generali per **lavori computati secondo il prezzario regionale** delle opere pubbliche, e **al netto del valore stimato per il legname** eventualmente ritraibile. Possono essere realizzati interventi di miglioramento dei boschi esistenti quali l'avviamento di boschi cedui all'alto fusto e i diradamenti nei boschi di conifere e nelle fustaie transitorie, nonché opere di sistemazioni idraulico forestale tramite interventi di ingegneria naturalistica.

Metodo C. Compensazione attraverso **monetizzazione** tramite versamento alla Regione di un valore pari a [€/ha 32.000 x SUPERFICIE EQUIVALENTE] (in quanto in questo caso il **VALORE MEDIO di €/ha 22.000** di cui sopra viene **incrementato** proporzionalmente di un fattore che possa comprendere le **spese generali e ogni altro onere** che andrebbe in capo alla pubblica amministrazione per la realizzazione degli interventi di compensazione). Le modalità di versamento sono dettagliate nel successivo punto 14.

La compensazione può anche avvenire tramite la combinazione di più di un metodo. Ad esempio, per una SUPERFICIE EQUIVALENTE di **9 ettari**, si può compensare:

- in parte (metodo A) realizzando direttamente **3 ettari** di imboschimento,
- in parte (metodo B) realizzando interventi di gestione forestale corrispondenti ad un computo metrico con importo netto di 66.000 euro (= **3 ettari** di SUP. EQ. x € 22.000) calcolato da prezzario regionale,

- in parte (metodo C) monetizzando e versando sul fondo regionale 96.000 euro (= **3 ettari** di SUP. EQ. x € 32.000).

8. Ubicazione degli imboschimenti e dei rimboschimenti realizzati per compensazione diretta (metodo A)

Gli interventi di cui al metodo A potranno essere realizzati esclusivamente nei Comuni **del medesimo bacino idrografico** nel quale viene autorizzata la trasformazione, purché siano Comuni di pianura, collina o bassa montagna con coefficiente di boscosità inferiore al 25%.

Gli interventi dovranno necessariamente ricadere su **terreni di proprietà e in possesso** dell'autorizzato o su **terreni pubblici** (previa convenzione o concessione temporanea) o di **proprietà collettive** (previo accordo e assenso espresso dagli organi rappresentativi della proprietà collettiva).

La creazione di nuovi boschi dovrà necessariamente riguardare aree di almeno 2.000 metri quadrati, a meno che non vengano creati bordi che si andranno ad accorpare a boschi già esistenti.

9. Ubicazione degli altri interventi di gestione forestale realizzati per compensazione diretta (metodo B)

Gli interventi di cui al metodo B potranno essere realizzati solo **nel medesimo bacino idrografico** nel quale viene autorizzata la trasformazione.

Gli interventi dovranno necessariamente ricadere su **terreni pubblici** (o di proprietà dell'autorizzato, nel caso esso sia un soggetto di diritto pubblico, o previa convenzione o concessione temporanea) o di **proprietà collettive** (previo accordo e assenso espresso degli organi rappresentativi della proprietà, nel caso il proprietario non coincida con il soggetto autorizzato alla trasformazione).

Nel caso non sia possibile individuare e non si rendessero disponibili né terreni per applicare il metodo A, né boschi per interventi di cui al metodo B, la trasformazione sarà autorizzabile solo previa monetizzazione.

10. Criteri e modalità di attuazione e approvazione per gli interventi di compensazione diretta

L'ubicazione, le superfici e le modalità di intervento di compensazione diretta vengono approvate contestualmente alla pratica della trasformazione previo **parere favorevole dell'Ente forestale competente** e degli enti gestori delle aree protette e dei siti natura 2000 eventualmente interessati, previo eventuale nulla osta relativo al rischio idraulico e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente. Dovranno altresì essere rispettate eventuali limitazioni riguardanti l'ubicazione degli interventi stabilite dagli strumenti di pianificazione in attuazione del PTPR.

Gli interventi di compensazione eseguiti direttamente da soggetti privati non possono godere di sovvenzioni o benefici pubblici; fermo restando che per gli impianti può essere utilizzato materiale proveniente dai vivai forestali regionali, qualora disponibile.

Il materiale vegetale utilizzato per la realizzazione degli interventi compensativi deve essere conforme alle disposizioni della L.R. n. 10/2007. Per gli imboschimenti e i rimboschimenti dovranno essere impiegate le specie forestali autoctone, arboree e arbustive di cui alla Tabella C qui allegata, possibilmente utilizzando materiale di provenienza locale.

11. Cauzione per le compensazioni dirette

Sia che venga scelto il metodo A, sia che venga scelto il metodo B, il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione deve prestare a favore dell'ente autorizzante una cauzione a garanzia della effettiva e regolare esecuzione degli interventi compensativi, mediante costituzione di una garanzia fideiussoria. L'importo della garanzia non potrà essere inferiore a [SUPERFICIE EQUIVALENTE x € 32.000].

La garanzia fideiussoria deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione e viene svincolata, nel caso di rimboschimenti, per il 70% dell'importo dopo l'accertamento tecnico di avvenuto impianto e per il restante 30% dopo la verifica dell'affermazione del bosco e degli eventuali interventi di manutenzione; nel caso di realizzazione di altre attività selvicolturali, la cauzione viene totalmente svincolata dopo l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

In caso di incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, l'ente autorizzante introita la cauzione e provvede ad attuare le misure necessarie per il completamento dei lavori. In caso di mancata realizzazione degli interventi, l'ente introita la cauzione e provvede a versare il relativo importo nel fondo regionale previsto dall'art. 8 comma 6 del D.Lgs. n. 34/2018.

12. Trasformazioni temporanee e ripristino in loco

In caso di possibilità (o obbligo) di **ripristino in loco**, il rimboschimento delle aree temporaneamente deforestate e occupate dai cantieri **verrà considerato come compensazione**. In queste aree si intendono quindi riconosciuti i rimboschimenti compensativi indipendentemente dalla loro ubicazione (pianura, collina o montagna) e dal coefficiente di boscosità del Comune in cui ricadono, purché vengano utilizzate specie autoctone.

Anche per queste aree in cui la trasformazione è temporanea **dovrà comunque essere fatto il calcolo della SUPERFICIE EQUIVALENTE** applicando i fattori moltiplicatori e sottrattori di cui sopra e, qualora la SUPERFICIE EQUIVALENTE eccedesse alle superfici ripristinate in loco, **solo il 50% dell'eccedente dovrà essere compensato** con uno dei tre metodi A. B. C.

La riduzione del 50% è prevista, però, solo nel caso in cui il **ripristino in loco** sia programmato e possa avvenire **entro un periodo di cinque anni**, conteggiati a partire dalla data dell'atto che autorizza la trasformazione. Nel caso in cui si verificasse il mancato rispetto di tale scadenza, una volta decorsi i 5 anni il richiedente sarà tenuto a compensare anche il restante 50%, in questo caso obbligatoriamente tramite monetizzazione con versamento sul fondo regionale (metodo C).

Nel caso di ripristini in loco nei Comuni montani sarà possibile utilizzare anche specie autoctone del piano montano (es. Faggio) che sono state volutamente escluse dalla Tabella C; la tabella è stata infatti costruita per individuare le specie idonee agli imboschimenti da realizzarsi in pianura, collina e bassa montagna (viste le limitazioni generali per l'ubicazione dei nuovi boschi di cui al punto 8).

13. Piano di Coltura e Conservazione degli interventi di compensazione diretta

Ad ultimazione degli interventi di compensazione diretta (imboschimenti, rimboschimenti, altri interventi di gestione forestale), al fine di assicurare la corretta gestione e la manutenzione di quanto realizzato, per le aree su cui si è intervenuti dovrà essere approvato un Piano di Coltura e Conservazione redatto secondo lo schema allegato in calce alla presente direttiva.

L'approvazione del Piano, quale strumento equivalente ai Piani di gestione forestale, detto anche Piano di gestione semplificato, viene in questo caso **rilasciata dalla Regione** ai sensi dell'art. 11, comma 10 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF), anche ai fini della raccolta delle informazioni necessarie al **monitoraggio** di cui al successivo punto 15.

Il periodo di validità del Piano sarà di 20 anni

Per l'approvazione si dovranno inviare alla struttura regionale competente per la materia forestale:

- 1) La relazione di piano sottoscritta dal proprietario e dal possessore (e relativi documenti di identità o firma digitale), redatta da tecnico abilitato secondo lo schema regionale.
- 2) La cartografia:

- a) carta catastale delle proprietà (obbligatoriamente in formato pdf e facoltativamente in formato vettoriale georeferenziato - shapefile);
- b) carta riportante gli interventi di gestione forestale realizzati e quelli successivamente previsti nel periodo di validità del piano (obbligatoriamente sia in formato pdf che in formato vettoriale georeferenziato - shapefile);
- c) eventuale carta della suddivisione dell'area in particelle forestali e della viabilità permanente (se viene realizzata, è obbligatorio consegnare almeno il formato vettoriale georeferenziato – shapefile).

La cartografia vettoriale dovrà essere costruita secondo le specifiche di cui al Decreto Dipartimentale n. 64807 del 9/2/2023 della Direzione Generale dell'Economia montana e delle Foreste del MASAF relativo alle norme tecniche per la costruzione degli elaborati cartografici tecnico scientifici per la predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale.

Ai fini del monitoraggio dovranno essere trasmessi alla struttura regionale competente anche:

- 3) Il provvedimento che ha autorizzato la trasformazione per la quale sono stati realizzati gli interventi compensativi.
- 4) Un prospetto sintetico delle superfici oggetto di trasformazione contenente almeno: Comune e località in cui si è intervenuti, totale degli ettari autorizzati alla trasformazione, loro coordinate geografiche in WGS84 e stato di avanzamento dell'intervento di trasformazione al momento della comunicazione.

A conclusione dell'iter, la Regione trasmette l'atto di approvazione del Piano di Coltura e Conservazione al proprietario e al possessore delle superfici oggetto di intervento, all'Ente che ha autorizzato la trasformazione, all'Ente forestale (qualora non coincidente con il precedente) e ai competenti Reparti Carabinieri Forestale.

14. Fondo regionale per interventi compensativi e modalità di versamento

Il fondo regionale per gli interventi forestali compensativi è finanziato dai versamenti dei soggetti richiedenti la trasformazione del bosco per monetizzazione (metodo C) degli oneri di compensazione.

La procedura per il versamento della quota di compensazione sul fondo regionale è la seguente:

- a) Al termine dell'attività istruttoria, **l'Ente titolare del procedimento autorizzativo dispone il versamento** comunicando **al richiedente** gli importi che andranno versati per ottenere l'autorizzazione, la comunicazione dovrà essere trasmessa per conoscenza anche **alla struttura regionale competente per la materia forestale** e, ai fini del monitoraggio di cui al successivo punto 15, nella nota dovranno essere esplicitati anche le coordinate geografiche in WGS84 e la località in cui avverrà la trasformazione e gli ettari di superficie boscata interessata.
- b) Conseguentemente **il richiedente procede con il versamento**. Le modalità di versamento degli oneri sul fondo regionale sono le seguenti:
 - i versamenti da parte degli enti di cui alle tabelle A e B allegate alla legge n. 720/1984 (tra i quali i Comuni) devono essere effettuati mediante giro fondo sulla contabilità speciale istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bologna;
 - per tutti gli altri soggetti, i versamenti devono essere effettuati con bonifico presso la tesoreria regionale;

I riferimenti contabili e bancari (conto presso tesoreria e IBAN) per le operazioni di cui sopra sono **pubblicati e mantenuti aggiornati sulle pagine web regionali** del settore forestale, raggiungibili a partire dal link

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste>

Nella **causale** andrà esplicitata la motivazione del versamento, riportando quanto meno la dicitura **“per trasformazione boschiva in Comune di ...”**.

- c) **La Regione**, una volta accertato l'incasso del versamento, **dà conferma dell'avvenuto pagamento** all'Ente titolare del procedimento che può così procedere alla conclusione dell'iter autorizzativo.

Le risorse del fondo regionale che si renderanno così disponibili sono utilizzate attraverso **programmi annuali o pluriennali** con criteri e modalità approvati dalla Giunta Regionale per la realizzazione di interventi conformi all'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 34/2018.

15. Monitoraggio

Come previsto dall'art. 34 comma 6 L.R. n. 21/2011 la Regione monitora le autorizzazioni, le aree oggetto di trasformazione e gli interventi compensativi.

Il monitoraggio ha inizio a partire dalle informazioni che vengono raccolte dalle comunicazioni che la Regione riceve

- dagli Enti titolari del procedimento per le eventuali disposizioni di pagamento (di cui al punto 14) e in occasione della trasmissione delle autorizzazioni concesse (vedi punto 6),
- dai richiedenti in occasione della richiesta di approvazione dei Piani di coltura e conservazione degli interventi compensativi; al fine di raccogliere i dati necessari per il monitoraggio è quindi **fatto obbligo ai soggetti autorizzati** alla trasformazione di **inviare alla Regione le informazioni richieste** e descritte al precedente punto 13.

Saranno altresì oggetto di monitoraggio gli interventi che verranno realizzati con le risorse del fondo regionale attraverso i programmi regionali di cui al punto precedente.

Allegati

- Documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di autorizzazione
- Tabella A – Fattori moltiplicatori
- Tabella B – Fattori sottrattori
- Tabella C – Specie forestali utilizzabili per imboschimenti e rimboschimenti
- Tabella D – Coefficienti di boscosità comunali
- Schema per il Piano di Coltura e Conservazione degli interventi di compensazione diretta

Documentazione necessaria per la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla trasformazione del bosco

La richiesta per ottenere l'autorizzazione alla trasformazione del bosco, oltre alla documentazione richiesta ai fini della compatibilità paesaggistica, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) titoli di proprietà e di possesso dei terreni oggetto di trasformazione;
- b) indicazione delle finalità della trasformazione;
- c) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire gli interventi di trasformazione;
- d) Comune, Località, superficie totale e coordinate geografiche in WGS84 del centroide dell'area;
- e) carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;
- f) planimetria catastale con individuazione delle particelle e dell'esatta delimitazione dell'intervento;
- g) cartografia vettoriale georeferenziata dell'area che deve essere trasformata (in formato shapefile);
- h) dichiarazione di conformità agli strumenti di pianificazione territoriale e alla normativa vigente degli interventi di trasformazione e compensazione proposti;
- i) relazione circa l'assenza di possibili alternative per la realizzazione di interventi a minore impatto ambientale;
- j) descrizione delle caratteristiche del bosco da trasformare (età, governo, composizione specifica, presenza di emergenze naturalistiche, ecc.);
- k) proposta di calcolo della SUPERFICIE EQUIVALENTE di cui al punto 7 e stima degli oneri di compensazione secondo la metodologia regionale;
- l) in caso di realizzazione diretta degli interventi compensativi (metodi A e B) da parte del richiedente, dovrà essere presentato il progetto esecutivo redatto da un tecnico forestale abilitato e costituito da:
 - titoli di proprietà e di possesso per i terreni oggetto degli interventi compensativi;
 - assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto degli interventi compensativi e contestuale impegno a mettere in atto eventuali cure colturali o altri interventi di manutenzione che dovranno essere programmati o comunque prospettati già in fase di progettazione, con l'impegno a rispettare anche eventuali prescrizioni degli enti preposti circa le forme di trattamento, gli orientamenti selvicolturali e le disposizioni di "fine turno";
 - relazione tecnica con l'estensione, la localizzazione, i dati catastali e la descrizione degli interventi che si intendono realizzare e dell'area oggetto di intervento;
 - carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
 - per gli interventi di gestione forestale di cui al metodo B dovranno necessariamente essere presenti anche il computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, redatto utilizzando i prezzi di riferimento dei prezziari regionali vigenti (per le eventuali voci di spesa che si rendessero necessarie per la buona realizzazione del progetto, non previste dai prezziari regionali, il progettista potrà predisporre specifiche analisi dei costi) e la stima del valore dell'eventuale materiale legnoso di risulta;
 - impegno del richiedente e del proprietario a presentare alla Regione l'istanza per l'approvazione di un Piano di coltura e conservazione (redatto secondo lo schema regionale) per i terreni ad avvenuta ultimazione dei lavori degli interventi compensativi.

Tabella A – Fattori moltiplicatori

Calcolo della SUPERFICIE EQUIVALENTE: fattore di moltiplicazione in funzione del valore biologico del bosco

Il presente schema si utilizza per calcolare il punteggio relativo al valore biologico dei boschi da trasformare ai fini di determinarne gli oneri di compensazione

Stima del valore biologico del bosco oggetto di trasformazione

Elementi di valutazione	Basso	Intermedio	Alto	Molto alto	Eccezionale
Forma di governo e trattamento	Non governato	Ceduo semplice	Ceduo composto	Fustaie miste a ceduo	Fustaia
<i>Punteggio</i>	1	3	5	7	10
Tipologie forestali	Boschi di neoformazione, robinieti e boscaglie di invasione, vivai abbandonati	Orno-Ostrieti; Corileti; Rimboschimenti artificiali di Pino nero, o di conifere esotiche ad esclusione della Douglasia	Querceti di roverella, Castagneti, Pioppeti di Pioppo tremulo, Rimboschimenti artificiali in genere ad esclusione di quelli effettuati con Pino nero, o con conifere esotiche diverse dalla Douglasia	Pinete costiere, Saliceti e pioppeti planiziali di origine naturale, Betuleti, Ontaneti, Cerrete e Faggete (anche con presenza di conifere).	Querceti di farnia, Boschi planiziali di latifoglie mesofile e mesoigrofile. Leccete e boschi rupestri, Pinete relitte (pino silvestre e mugò), Abetine autoctone
<i>Punteggio</i>	1	3	5	8	10
Posizione (classificazione del Piano Forestale regionale 2014-2020 e ss. mm. li.)	Media e alta montagna		Collina e bassa montagna		Pianura
<i>Punteggio</i>	3		5		10
Vincoli R.d.l. 3267/1923	Assente		Vincolo per scopi idrogeologici art. 7		Area già sottoposta a vincolo per altri scopi art. 17
<i>Punteggio</i>	0		3		5
Presenza di piani di assestamento forestale	Non compreso in P.A.F.		Bosco incluso in P.A.F. scaduto da non oltre 10 anni		Bosco incluso in P.A.F. in corso di validità
<i>Punteggio</i>	0		3		5

Presenza di vincoli paesaggistici (esclusi quelli di cui all'art. 142 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004)		Altri vincoli paesaggistici nonché Parchi locali (comunali, sovra comunali o provinciali)	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (artt. 17, 18 e 19 e 25 del PTPR)	Vincolo paesistico emesso con specifico provvedimento ministeriale (art. 136, 138, 139, 140 e 141 D.Lgs. 42/2004)	
<i>Punteggio</i>	0	1	3	5	
Parchi e Aree protette (di cui all'art. 142 lettera f) del D.Lgs. n. 42/2004)		Zone contigue e di parco dei Parchi Nazionali o Regionali. Aree comprese nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti	Altre aree comprese nei Parchi Nazionali e Regionali e nelle Aree di Riequilibrio Ecologico	Riserve Naturali e Siti della Rete Natura 2000	
<i>Punteggio</i>	0	3	5	8	

<i>Nota</i>	In caso di popolamento forestale eterogeneo, si dovrà effettuare la media ponderata tra i valori indicati in tabella.
-------------	---

La sommatoria dei punteggi assegnati in funzione delle caratteristiche del bosco oggetto di trasformazione consente di ricavare il fattore di moltiplicazione secondo il seguente prospetto.

Fattore di moltiplicazione per il calcolo della SUPERFICIE EQUIVALENTE in funzione del valore biologico del bosco					
	punteggio ≤ 10	punteggio da 11 a 17	punteggio da 18 a 25	punteggio da 26 a 34	punteggio > 34
Fattore di moltiplicazione	x 1	x 2	x 3	x 4	x 5

Tabella B - Fattori sottrattori

Calcolo della SUPERFICIE EQUIVALENTE: fattori sottrattori in caso di opere pubbliche o di interesse pubblico e nei territori di montagna

Tipo di opere	territori della "Pianura" e della "Collina e bassa montagna" del Piano Forestale Regionale 2014-2020 e ss.mm.ii.	territori della "Montagna alta e media" del Piano Forestale Regionale 2014-2020 e ss.mm.ii.
a) realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico ai sensi dell'art. 10, comma 9 del PTPR;	x 0,7	x 0,5
b) realizzazione di altre opere (eseguibili solo se ammissibili ai sensi degli artt. 10 e 35 del PTPR o ricadenti in aree che non risultano boscate nella cartografia degli strumenti di pianificazione di riferimento in cui la norma si applica).	x 1 (cioè nessun fattore di sottrazione)	x 0,6

Tabella C

Specie forestali autoctone utilizzabili per la realizzazione degli interventi compensativi di imboscamento e rimboscamento nei territori della pianura, collina e bassa montagna

Nome scientifico	Nome italiano	habitus
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre, Oppio	albero
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore	albero
<i>Acer opalus</i> Mill.	Acero opalo	albero
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio	albero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte	albero
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero	albero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco	albero
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	albero
<i>Carpinus orientalis</i> Mill.	Carpino orientale, Carpinella	albero
<i>Castanea sativa</i> Miller	Castagno	albero
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	albero
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Scotano	albero
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore	albero
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	albero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	Frassino meridionale	albero
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	albero
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro	albero
<i>Malus florentina</i> (Zuc.) C. K. Schneider	Melo ibrido	albero
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	albero
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco	albero
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	albero
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Fillirea a foglie strette	albero
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Fillirea a f. larghe, llatro comune	albero
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico	albero
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pino marittimo	albero
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre	albero
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd	Pero selvatico	albero
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, Gattice	albero
<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	Pioppo gatterino	albero
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	albero
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremolo	albero
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	albero
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	albero
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	albero
<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	Rovere	albero
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	albero
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	albero
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	albero
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Sorbo montano	albero
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori	albero
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo domestico	albero
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello	albero
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso	albero
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico	albero

<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	albero
<i>Ulmus glabra</i> Hudson	Olmo montano	albero
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre	albero
<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	Pero corvino	arbusto
<i>Berberis vulgaris</i> L.	Crespino	arbusto
<i>Buxus sempervirens</i> L.	Bosso	arbusto
<i>Colutea arborescens</i> L.	Vescicaria	arbusto
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	arbusto
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello	arbusto
<i>Coronilla emerus</i> L.	Emero	arbusto
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo	arbusto
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, Berretta da prete	arbusto
<i>Frangula alnus</i> Miller	Frangola	arbusto
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	arbusto
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio	arbusto
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune	arbusto
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo	arbusto
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro	arbusto
<i>Malus sylvestris</i> Miller	Melo selvatico	arbusto
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo	arbusto
<i>Paliurus spina – christi</i> Miller	Paliuro	arbusto
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto	arbusto
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Magaleppo	arbusto
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo	arbusto
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno	arbusto
<i>Rhamnus cathartica</i> L.	Spinocervino	arbusto
<i>Rosa agrestis</i> Savi	Rosa agreste	arbusto
<i>Rosa arvensis</i> Hudson	Rosa arvense	arbusto
<i>Rosa canina</i> L. sensu Bouleng.	Rosa canina	arbusto
<i>Rosa gallica</i> L.	Rosa gallica	arbusto
<i>Rosa sempervirens</i> L.	Rosa di San Giovanni	arbusto
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone	arbusto
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice grigio	arbusto
<i>Salix eleagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo, S. lanoso	arbusto
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso	arbusto
<i>Salix triandra</i> L.	Salice da ceste	arbusto
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero	arbusto
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sambuco rosso	arbusto
<i>Sarothamnus scoparius</i> , <i>Cytisus</i> s. (L.)	Ginestra dei carbonai	arbusto
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra odorosa	arbusto
<i>Tamarix gallica</i> L.	Tamerice	arbusto
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana	arbusto
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio	arbusto
<i>Viburnum tinus</i> L.	Lentaggine	arbusto

Tabella D – Coefficienti di boscosità dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Indici percentuali delle superfici del bosco rapportate all'intera superficie comunale.
Dati ottenuti per elaborazione della carta regionale delle "Aree forestali – aggiornamento 2014".

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
033001	Agazzano	7,4
033002	Alseno	7,7
033049	Alta Val Tidone	37,8
033003	Besenzone	1,3
033004	Bettola	61,6
033005	Bobbio	62,7
033006	Borgonovo Val Tidone	3,6
033007	Cadeo	2,0
033008	Calendasco	2,8
033010	Caorso	8,3
033011	Carpaneto Piacentino	10,3
033013	Castel San Giovanni	2,3
033012	Castell'Arquato	19,0
033014	Castelvetro Piacentino	6,2
033015	Cerignale	89,4
033016	Coli	73,6
033017	Corte Brugnatella	77,3
033018	Cortemaggiore	2,0
033019	Farini	68,4
033020	Ferriere	82,0
033021	Fiorenzuola d'Arda	1,7
033022	Gazzola	19,4
033023	Gossolengo	4,7
033024	Gragnano Trebbiense	5,1
033025	Gropparello	43,5
033026	Lugagnano Val d'Arda	41,8
033027	Monticelli d'Ongina	4,7
033028	Morfasso	68,0
033030	Ottone	91,3
033032	Piacenza	2,6
033033	Pianello Val Tidone	28,7
033034	Piozzano	31,7
033035	Podenzano	1,2
033036	Ponte dell'Olio	32,7
033037	Pontenure	1,8
033038	Rivergaro	15,1
033039	Rottofreno	3,3
033040	San Giorgio Piacentino	5,4
033041	San Pietro in Cerro	1,0
033042	Sarmato	2,6
033043	Travo	42,0
033044	Vernasca	51,3
033045	Vigolzone	22,1
033046	Villanova sull'Arda	3,3
033047	Zerba	91,4
033048	Ziano Piacentino	4,5
034001	Albareto	74,4
034002	Bardi	76,4
034003	Bedonia	85,0
034004	Berceto	78,1

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
034005	Bore	70,7
034006	Borgo Val di Taro	74,9
034007	Busseto	0,6
034008	Calestano	70,0
034009	Collecchio	11,0
034010	Colorno	3,2
034011	Compiano	78,1
034012	Corniglio	76,1
034013	Felino	11,1
034014	Fidenza	6,5
034015	Fontanellato	1,8
034016	Fontevivo	1,8
034017	Fornovo di Taro	43,1
034018	Langhirano	31,1
034019	Lesignano de' Bagni	27,3
034020	Medesano	36,8
034022	Monchio delle Corti	74,9
034023	Montechiarugolo	3,7
034024	Neviano degli Arduini	41,2
034025	Noceto	9,9
034026	Palanzano	71,4
034027	Parma	2,1
034028	Pellegrino Parmense	57,9
034050	Polesine Zibello	4,3
034030	Roccabianca	4,0
034031	Sala Baganza	36,2
034032	Salsomaggiore Terme	27,6
034033	San Secondo Parmense	2,5
034049	Sissa Trecasali	2,8
034035	Solignano	59,5
034036	Soragna	1,6
034051	Sorbolo Mezzani	2,2
034038	Terenzo	62,8
034039	Tizzano Val Parma	54,3
034040	Tornolo	84,7
034041	Torrile	2,8
034042	Traversetolo	23,3
034044	Valmozzola	78,1
034045	Varano de' Melegari	52,6
034046	Varsi	65,9
035001	Albinea	23,2
035002	Bagnolo in Piano	0,2
035003	Baiso	34,6
035004	Bibbiano	0,5
035005	Boretto	2,1
035006	Brescello	2,8
035008	Cadelbosco di Sopra	0,3
035009	Campagnola Emilia	0,1
035010	Campegine	1,1
035018	Canossa	41,3

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
035011	Carpineti	45,5
035012	Casalgrande	6,6
035013	Casina	44,9
035014	Castellarano	32,0
035015	Castelnovo di Sotto	0,3
035016	Castelnovo ne' Monti	42,3
035017	Cavriago	2,8
035020	Correggio	0,6
035021	Fabbrico	0,6
035022	Gattatico	1,5
035023	Gualtieri	2,4
035024	Guastalla	1,6
035026	Luzzara	1,3
035027	Montecchio Emilia	4,3
035028	Novellara	1,2
035029	Poviglio	0,4
035030	Quattro Castella	16,9
035033	Reggio nell'Emilia	1,2
035032	Reggiolo	0,03
035034	Rio Saliceto	0,2
035035	Rolo	0,5
035036	Rubiera	3,0
035037	San Martino in Rio	0,2
035038	San Polo d'Enza	23,6
035039	Sant'Ilario d'Enza	2,5
035040	Scandiano	11,0
035041	Toano	32,6
035046	Ventasso	75,2
035042	Vetto	58,0
035043	Vezzano sul Crostolo	40,6
035044	Viano	36,8
035045	Villa Minozzo	65,5
036001	Bastiglia	0,5
036002	Bomporto	1,0
036003	Campogalliano	2,0
036004	Camposanto	0,9
036005	Carpi	0,7
036006	Castelfranco Emilia	1,0
036007	Castelnuovo Rangone	1,9
036008	Castelvetro di Modena	9,1
036009	Cavezzo	1,0
036010	Concordia sulla Secchia	1,1
036011	Fanano	64,8
036012	Finale Emilia	0,8
036013	Fiorano Modenese	16,3
036014	Fiumalbo	64,6
036015	Formigine	1,4
036016	Frassinoro	71,4
036017	Guiglia	38,1
036018	Lama Mocogno	54,4
036019	Maranello	12,2
036020	Marano sul Panaro	29,9
036021	Medolla	0,2
036022	Mirandola	1,0
036023	Modena	2,5
036024	Montecreto	65,1

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
036025	Montefiorino	56,6
036026	Montese	52,8
036027	Nonantola	1,6
036028	Novi di Modena	0,7
036029	Palagano	57,8
036030	Pavullo nel Frignano	37,4
036031	Pievepelago	74,8
036032	Polinago	45,5
036033	Prignano sulla Secchia	36,7
036034	Ravarino	1,4
036035	Riolunato	77,1
036036	San Cesario sul Panaro	4,9
036037	San Felice sul Panaro	0,1
036038	San Possidonio	1,0
036039	San Prospero	1,2
036040	Sassuolo	14,5
036041	Savignano sul Panaro	17,1
036042	Serramazzone	34,3
036043	Sestola	53,5
036044	Soliera	0,5
036045	Spilamberto	3,1
036046	Vignola	4,9
036047	Zocca	36,6
037062	Alto Reno Terme	79,5
037001	Anzola dell'Emilia	1,1
037002	Argelato	2,1
037003	Baricella	2,8
037005	Bentivoglio	0,8
037006	Bologna	11,0
037007	Borgo Tossignano	24,4
037008	Budrio	0,7
037009	Calderara di Reno	1,4
037010	Camugnano	62,7
037011	Casalecchio di Reno	13,3
037012	Casalfiumanese	28,6
037013	Castel d'Aiano	56,9
037014	Castel del Rio	59,2
037015	Castel di Casio	62,0
037016	Castel Guelfo di Bologna	0,1
037019	Castel Maggiore	1,9
037020	Castel San Pietro Terme	14,7
037017	Castello d'Argile	1,1
037021	Castenaso	1,9
037022	Castiglione dei Pepoli	62,2
037024	Crevalcore	0,5
037025	Dozza	5,7
037026	Fontanelice	43,3
037027	Gaggio Montano	48,4
037028	Galliera	2,7
037030	Granarolo dell'Emilia	0,5
037031	Grizzana Morandi	62,1
037032	Imola	3,5
037033	Lizzano in Belvedere	75,1
037034	Loiano	45,0
037035	Malalbergo	1,8
037036	Marzabotto	61,3

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
037037	Medicina	0,6
037038	Minerbio	0,2
037039	Molinella	1,9
037040	Monghidoro	57,9
037042	Monte San Pietro	38,7
037041	Monterenzio	56,3
037044	Monzuno	59,0
037045	Mordano	0,6
037046	Ozzano dell'Emilia	15,3
037047	Pianoro	43,7
037048	Pieve di Cento	3,3
037050	Sala Bolognese	1,9
037051	San Benedetto Val di Sambro	63,4
037052	San Giorgio di Piano	0,3
037053	San Giovanni in Persiceto	0,9
037054	San Lazzaro di Savena	16,2
037055	San Pietro in Casale	0,3
037056	Sant'Agata Bolognese	0,1
037057	Sasso Marconi	49,2
037061	Valsamoggia	24,5
037059	Vergato	52,4
037060	Zola Predosa	11,3
038001	Argenta	2,0
038003	Bondeno	0,5
038004	Cento	0,7
038005	Codigoro	1,4
038006	Comacchio	1,7
038007	Copparo	0,3
038008	Ferrara	0,7
038027	Fiscaglia	0,4
038025	Goro	6,1
038010	Jolanda di Savoia	0,4
038011	Lagosanto	1,6
038012	Masi Torello	0,4
038014	Mesola	13,0
038017	Ostellato	1,3
038018	Poggio Renatico	1,4
038019	Portomaggiore	0,7
038029	Riva del Po	1,7
038028	Terre del Reno	2,1
038030	Tresignana	0,3
038022	Vigarano Mainarda	0,4
038023	Voghiera	0,2
039001	Alfonsine	0,8
039002	Bagnacavallo	0,5
039003	Bagnara di Romagna	0,7
039004	Brisighella	43,3
039005	Casola Valsenio	59,5
039006	Castel Bolognese	2,7
039007	Cervia	4,1
039008	Conselice	1,5
039009	Cotignola	0,8
039010	Faenza	2,1
039011	Fusignano	0,2
039012	Lugo	0,6

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
039013	Massa Lombarda	0,2
039014	Ravenna	6,0
039015	Riolo Terme	17,7
039016	Russi	0,5
039017	Sant'Agata sul Santerno	0,004
039018	Solarolo	0,8
040001	Bagno di Romagna	74,0
040003	Bertinoro	7,7
040004	Borghi	27,7
040005	Castrocaro Terme e Terra del Sole	20,7
040007	Cesena	9,1
040008	Cesenatico	0,1
040009	Civitella di Romagna	46,6
040011	Dovadola	58,4
040012	Forlì	1,8
040013	Forlimpopoli	2,0
040014	Galeata	71,9
040015	Gambettola	0
040016	Gatteo	0
040018	Longiano	1,7
040019	Meldola	18,8
040020	Mercato Saraceno	39,5
040022	Modigliana	54,9
040028	Montiano	7,9
040031	Portico e San Benedetto	83,6
040032	Predappio	49,9
040033	Premilcuore	85,0
040036	Rocca San Casciano	59,0
040037	Roncofreddo	37,6
040041	San Mauro Pascoli	0
040043	Santa Sofia	80,2
040044	Sarsina	65,7
040045	Savignano sul Rubicone	0,8
040046	Sogliano al Rubicone	36,4
040049	Tredozio	68,9
040050	Verghereto	66,0
099001	Bellaria-Igea Marina	0,2
099021	Casteldelci	69,9
099002	Cattolica	3,1
099003	Coriano	5,8
099004	Gemmano	31,0
099022	Maiolo	39,1
099005	Misano Adriatico	1,7
099006	Mondaino	34,7
099030	Montecopiolo *	54,5
099008	Montefiore Conca	29,9
099009	Montegridolfo	6,8
099029	Montescudo - Monte Colombo	22,7
099011	Morciano di Romagna	9,5
099023	Novafeltria	40,2
099024	Pennabilli	50,2
099028	Poggio Torriana	28,2
099013	Riccione	2,7
099014	Rimini	1,9

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
099015	Saludecio	10,6
099016	San Clemente	3,8
099017	San Giovanni in Marignano	3,6
099025	San Leo	29,6
099026	Sant'Agata Feltria	54,0

Codice ISTAT	Comune	coefficiente boscosità
099018	Santarcangelo di Romagna	2,7
099031	Sassofeltrio *	23,1
099027	Talamello	42,6
099020	Verucchio	10,4

* per i Comuni Montecopiolo e Sassofeltrio il coefficiente di boscosità è stato stimato utilizzando i dati della copertura dell'Uso del Suolo 2020

Schema fac simile per il

Piano di Coltura e Conservazione degli interventi di compensazione diretta degli oneri per la trasformazione del bosco di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 34/2018

L.R. 4 settembre 1981, n. 30, art. 10;

Regolamento forestale regionale n. 3/2018, art. 11;

D. Lgs. 34/2018 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, art. 6;

Decreto Interministeriale 28 ottobre 2021 n. 563765 "Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei piani forestali di indirizzo territoriale e dei piani di gestione forestale", art. 5

Decreto Dipartimentale n.64807 del 9 febbraio 2023 "Norme tecniche per la costruzione degli elaborati cartografici tecnico scientifici per la predisposizione degli strumenti di pianificazione forestale", punto 4.

COMUNE _____ PROVINCIA _____

LOCALITÀ _____

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

- | | |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Imboschimenti – creazione di nuovi boschi | ettari _____ |
| <input type="checkbox"/> Rimboschimenti e ripristini in loco | ettari _____ |
| <input type="checkbox"/> Conversione dei boschi cedui e interventi di avviamento all'alto fusto | ettari _____ |
| <input type="checkbox"/> Interventi selvicolturali di diradamento e selezione nelle fustaie | ettari _____ |
| <input type="checkbox"/> Sistemazioni idraulico forestali e interventi di ingegneria naturalistica | ettari _____ |
| <input type="checkbox"/> Altri interventi _____ | ettari _____ |

INTERVENTO ULTIMATO IL _____

INDIRIZZO: _____

PROPRIETÀ TERRENI: _____

A – PREMESSA

- A compensazione della trasformazione del bosco di cui all'autorizzazione n. ____ del _____ rilasciata da _____, in data _____ sono stati ultimati i lavori per i quali il richiedente si era impegnato preventivamente nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto autorizzato. In particolare, sono stati realizzati gli interventi di seguito descritti.
- Superficie totale di intervento (ha): _____
- Composizione specifica e forma di governo del soprassuolo su cui si è intervenuti (per interventi su boschi preesistenti): _____
- Natura dei terreni su cui si è intervenuti (in caso di creazione di nuovi boschi): _____
- Tipo di intervento, descrizione e obiettivi dell'intervento: _____
- Le caratteristiche degli interventi effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate schematicamente nella seguente tabella riepilogativa.

PROSPETTO CATASTALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI E CORRISPONDENZA CON LA <u>EVENTUALE</u> RIPARTIZIONE IN PARTICELLE FORESTALI OSSIA UNITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE (UDC)						
UdC	Tipo di intervento	Prov	Comune	Foglio	Mappale (indicare se "parte")	Superficie di intervento

Da allegare copia di planimetria catastale e eventuale carta della delimitazione delle particelle (UdC)

- Per l'impianto sono state utilizzate le seguenti specie e si sono seguite le seguenti modalità (da compilare solo per imboschimenti e rimboschimenti, lo schema è da ripetere nel caso si sia intervenuti in maniera differenziata, utilizzando differenti schemi di impianto su porzioni di terreno distinte)

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLO SCHEMA DI IMPIANTO		
Specie forestale	% o n.piante/ha	Provenienza materiale
Densità tot. piante/ha (previste a 4 anni dall'impianto)		

(schema da riportare solo per imboschimenti e rimboschimenti)

Tenuto presente quanto espresso in premessa, le seguenti disposizioni costituiscono il "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione".

B - DISPOSIZIONI GENERALI

a) Il proprietario, o possessore dei terreni imboschiti, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli boschivi, contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare pericolo di incendio o altri danni al bosco ripristinando le condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate; allo scopo viene prescritto quanto segue:

- Dovranno essere posti in atto tutti gli interventi manutentivi e selvicolturali necessari e descritti dal Piano e le eventuali infrastrutture realizzate o ripristinate non possono essere destinate ad usi incompatibili con la normativa di settore.
- Dovranno essere predisposti e mantenuti in efficienza gli accessi tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.

Per gli interventi di imboschimento e rimboschimento:

- Dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto impiegando materiale di moltiplicazione conforme a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 386/2003 e dalla L.R. n. 10/2007 e loro modifiche e integrazioni.
- Nelle aree oggetto di piantumazione/rinfoltimento non può essere autorizzato il pascolo fino alla completa affermazione dell'impianto.
- Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque ove necessario.
- Eventuali materiali non biodegradabili impiegati nell'impianto (pacciamature, tutori, protezioni, tubazioni, ecc..) dovranno essere rimossi a fine utilizzo e comunque prima della dell'eventuale rischio di dispersione nell'ambiente e smaltiti nel rispetto delle norme vigenti.

b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che:

- i boschi oggetto di intervento sono soggetti al rispetto del Regolamento regionale forestale e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto, si accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto;
- i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso forestale conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesaggistiche, urbanistiche); in particolare, i boschi oggetto di intervento di cui al presente piano non possono essere trasformati in altro uso del suolo per un periodo di almeno 30 anni.

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO,

I. FORMA di GOVERNO e TRATTAMENTO e TURNO di UTILIZZAZIONE

La Forma di governo dei soprassuoli boschivi bosco dovrà essere _____ (necessariamente "ALTO FUSTO" laddove si è intervenuti con imboschimenti, rimboschimenti, conversioni o diradamenti), si prevede un trattamento a _____ (es. "a tagli successivi").

Il taglio di utilizzazione "finale" dovrà essere un intervento selvicolturale comunque finalizzato alla rinnovazione del bosco.

Non si definisce in questa sede il turno di utilizzazione finale del soprassuolo, esso dovrà però essere previsto ad un'età del soprassuolo non inferiore a quella che il Regolamento Forestale già prevede in relazione alla forma di governo e trattamento e alle specie forestali presenti. Turni anticipati rispetto a tali

indicazioni potranno essere eccezionalmente autorizzati solo se adeguatamente motivati e solo previa approvazione di un aggiornamento del presente Piano a modifica di quanto qui disposto.

(se il soprassuolo in questione è vicino alla maturità, è invece opportuno definire già in questo piano il momento stimato per il taglio di utilizzazione finale, può però essere prevista esplicitamente anche una gestione finalizzata ad un invecchiamento indefinito del soprassuolo)

II. TAGLI INTERCALARI - DIRADAMENTI – PREVENZIONE INCENDI

Interventi selvicolturali, tagli intercalari e diradamenti previsti nel periodo di validità del piano:

(trattandosi in questo caso di nuovi impianti o di interventi selvicolturali appena effettuati, ordinariamente non dovrebbero essere previsti ulteriori interventi nel periodo di validità del presente piano, se però sono ritenuti comunque opportuni o necessari, dovranno essere qui descritti specificando modalità e tempi previsti, allegando la cartografia degli eventuali interventi che si prevedono – è comunque obbligatorio presentare almeno la cartografia dell'intervento già effettuato per il quale nasce il Piano: sia in formato pdf che in formato vettoriale georeferenziato - shapefile)

Interventi selvicolturali intercalari prevedibili per il periodo successivo alla scadenza del piano - Orientamenti gestionali di lungo periodo (non hanno valore né prescrittivo, né autorizzativo):

(riportare un cronoprogramma di massima delle operazioni colturali volte al conseguimento a lungo termine degli obiettivi previsti)

Al fine di prevenire incendi boschivi nelle eventuali zone di interfaccia con le aree edilizie dovranno essere assicurate opportune manutenzioni come, ad esempio, eliminazione vegetazione erbacea e altre biomasse secche, diradamenti, ecc., tali interventi dovranno essere realizzati comunque in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00 vigente.

Nota: per incendio di interfaccia si intende quello prossimo ad aree antropizzate o che abbia comunque suscettività ad espandersi su quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta.

III. SPECIFICHE e PARTICOLARITÀ nella gestione del bosco

L'esecuzione degli interventi selvicolturali previsti non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale. Nei rimboschimenti e negli imboschimenti non necessitano di comunicazione le cure colturali eventualmente necessarie e gli interventi di manutenzione ordinaria delle opere accessorie.

Eventuali varianti al presente Piano potranno essere approvate dalla Regione.

Il proprietario, o possessore dei terreni imboschiti, e chiunque subentri nella conduzione degli stessi, è tenuto al rispetto del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 34/2018 per quanto non espressamente indicato nel presente Piano.

In caso di presenza di Area naturale protetta e di siti Natura 2000, dovranno essere rispettate tutte le misure e le prescrizioni eventualmente disposte dal relativo Ente di gestione.

Quanto prescritto nel "Piano di gestione semplificato" - "Piano di coltura e conservazione" mantiene la validità per 20 anni al termine dei quali il Piano potrà essere rinnovato; nel caso non venisse rinnovato il bosco verrà gestito secondo le disposizioni del Regolamento regionale forestale n. 3/2018.

D – ACCETTAZIONE DEGLI IMPEGNI E ASSENSI

A) Il possessore/proprietario, avendo preso visione di quanto sopra, accetta di attenersi a quanto dettato nel presente “Piano di Coltura e Conservazione” per tutto il periodo di validità dello stesso.

C) Il possessore/proprietario si impegna durante il vincolo di destinazione a mantenere la destinazione d’uso e gli impegni manutentivi previsti.

D) Il possessore/proprietario si impegna a mantenere anche oltre il periodo di validità del Piano la forma di governo e le disposizioni di “fine turno” eventualmente previste dal presente Piano.

Il presente documento è corredato da apposita cartografia in formato vettoriale georeferenziato redatta secondo le specifiche norme tecniche vigenti in materia.

Data e luogo: _____

Firme

Il proprietario/i proprietari _____

Il possessore _____

Il tecnico estensore _____

Allegare tutti i documenti d’identità validi dei firmatari o sottoscrivere tramite firma digitale